

Relazione dei sindaci revisori e reato di falso in bilancio

di [Commercialista Telematico](http://www.commercialistatelematico.com)

Pubblicato il 2 Luglio 2005

Spieghiamo in cosa consiste e come viene punito il reato di false comunicazioni sociali. Articolo a cura di Marcello Mazza.

Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è il documento con cui si rappresenta, al termine di un periodo amministrativo, che nella generalità dei casi viene fatto coincidere con l'anno solare, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio di una azienda in uno stato di normale funzionamento.

La formazione del bilancio è sottoposta a disposizioni normative e regolamentari che tendono a ridurre eventuali caratterizzazioni del documento, al fine di renderlo veritiero e corretto e tale da essere uno strumento informativo per le diverse classi di interessi che convergono nell'azienda.

Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio di una società di capitali è scandito da una serie di atti preparativi alla sua approvazione da parte dell'assemblea generale dei soci.



Il bilancio nelle società con collegio sindacale

Nelle società di capitali in cui è presente il collegio sindacale, sia con funzioni di controllo contabile sia senza, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e, del caso, della relazione della gestione, viene consegnato dagli amministratori, che lo hanno compilato, ai sindaci almeno trenta giorni della data prevista per la sua approvazione – art. 2429, 1° comma - affinché questo organo possa riferire sullo stesso alla assemblea dei soci convocata annualmente in seduta ordinaria per questo importante funzione.

I sindaci, nella loro relazione che deve essere depositata presso la sede della società almeno 15 giorni prima dell'assemblea, devono riferire sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta e devono fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione – art. 2429 2°, 3° comma - .

La relazione dei sindaci al bilancio, viene letta all'assemblea dei soci, che non la discute trattandosi del resoconto dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dai sindaci durante l'esercizio, e ad oggetto il rispetto nell'attività di gestione della società dello statuto e delle norme civili, fiscali, previdenziali ed amministrative nonché del controllo della gestione finanziaria e di quella economica.

Il legislatore ha ritenuto, con gli articoli 2621 e 2622 del c.c., che anche la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio possa integrare il reato di falso in bilancio, quando con dolo e per conseguire un ingiusto profitto i sindaci, vadano a licenziarla (la relazione) in guisa di ingannare i destinatari, non rappresentando la verità gestionale e organizzativa della società.

Il reato di false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali è disciplinato dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Più in particolare l'art. 2621 è dedicato alle false comunicazioni che non generano danni ai soci e ai creditori, tema invece di cui il legislatore ha investito, anche nel titolo, l'art. 2622.

A mente dell'art. 2621 c.c. si configura il reato di falsa comunicazione sociale quando gli amministratori o chi svolga di fatto queste funzioni, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:

- a. espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero ;
- b. omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo , in modo da indurre in errore i destinatari.

Il reato di false comunicazioni sociali “che non hanno cagionato danni a terzi” ai sensi del primo comma dell’art. 2621 c.c., è punito con l’arresto fino a un anno e sei mesi.

Contro questo reato si procede di ufficio.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

Non è punibile, inoltre, la falsa rappresentazione che si è originata da una errata valutazione estimativa che differisce in misura non superiore al 10 per cento a quella corretta.

Con l’art.2622 il legislatore intende perseguire i reati di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori , i quali su querela vanno ad attivare la procedura penale.

I destinatari delle pene sono sempre, come nell’art.2621, coloro i quali hanno posto in essere gli atti che hanno ingannato i soci ed i terzi creditori e quindi gli amministratori, i sindaci e i liquidatori.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se relativo a società non quotate e da un anno a quattro anni se relativo a società quotate.

I reati di cui all’art.2621 “falso senza danno” si prescrivono in tre anni , quelli di cui all’art.2622 “ falso con danno” in cinque anni, se non interrotti .

Leggi anche:

[Le nuove disposizioni sul falso in bilancio \(2015\)](#)

[Dal falso in bilancio ai reati tributari \(2016\)](#)

Giugno 2005

Marcello Mazza